

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DELLE SUPERFICI DECORATE DI CORTE NUOVA, FACCIATE DELLA RUSTICA E DELLA CAVALLERIZZA VERSO LAGO, PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

## **RISPOSTE AI QUESITI**

Publicato in data

17/12/2018

### **QUESITO N. 1**

Per non incorrere ad interpretazioni scorrette si schematizza il quesito posto:

*“Siamo due imprese qualificate rispettivamente:*

*impresa 1: OS2A CLASSIFICA II – OG2 classifica II*

*impresa 2: OS2A CLASSIFICA II.*

*Vorremmo manifestare l'interesse a partecipare alla gara in oggetto in RTI (costituendo) di tipo orizzontale. E' esatto il raggruppamento previsto?”*

### **RISPOSTA**

La disciplina contenuta nell'art. 92 del DPR 207/2010, in tema di raggruppamenti temporanei, risulta tuttora in vigore ai sensi dell'art. 217 del Decreto Legislativo 50/2016. In particolare il citato art. 92 distingue, nella disciplina applicativa, tra ATI/RTI orizzontali e quelle verticali disponendo per i primi (orizzontali) al comma 2 quanto segue:

*“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”.*

Stante i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate a manifestare il proprio interesse alla successiva procedura - nell'ambito delle lavorazioni previste - si conferma la correttezza dell'ipotesi di partecipazione proposta.

### **QUESITO N. 2**

*“Per quanto concerne l'invio della richiesta, è da ritenersi sufficiente l'invio a mezzo PEC dell'allegato A debitamente compilato e firmato digitalmente o è necessario l'inoltro di copia cartacea ?”*

### **RISPOSTA**

Le manifestazioni di interesse vanno trasmesse via Pec, come previsto dall'art. 10. Sono ammesse, anche, le manifestazioni d'interesse pervenute con Racc. A.R..